

FATTO GIURIDICO E FATTO LETTERARIO: LA LIRICA TROBADORICA COME CASO DI STUDIO

1. INTRODUZIONE. TRASVERSALITÀ DEL LINGUAGGIO GIURIDICO

Se il linguaggio è lo specchio di un'epoca e delle idee che la attraversano, la presenza massiccia del lessico giuridico nelle letterature romanze riflette con chiarezza la fitta trama di norme, gerarchie e poteri che regolano il vivere medievale. È questo un periodo (quello che si identifica con i secoli XII-XIII) in cui diritto e società si plasmano reciprocamente, e in cui la parola – scritta e orale – assume un ruolo centrale nella sfera legale quanto in quella letteraria e metaforica.¹ La riscoperta del diritto romano nel XII secolo portò a una difficile convivenza tra *ius scriptum* e diritto consuetudinario, spesso trasmesso oralmente e radicato nella complessa prassi feudale. A partire da Irnerio si comincia a riflettere su una tensione che determina l'adattamento del *corpus* giustiniano alle esigenze della realtà sociale contemporanea: come osserva Mario Caravale, l'obiettivo dei glossatori era quello di integrare i diversi *iura* locali in un sistema coerente, concretamente applicabile, dove la giuridicità si traduceva in prassi quotidiana.² In tale contesto, l'identità dell'individuo si strutturava attorno a un fitto reticolo di rapporti codificati, segnati da obblighi, concessioni, garanzie; tutte pratiche e concetti che si riflettono senz'altro nel linguaggio letterario.

Capire perché il lessico giuridico sia tanto predisposto al reimpiego in altri ambiti discorsivi – e, in particolare, in quello dell'universo erotico

¹ Questo studio nasce dal tentativo di riordinare i risultati degli studi maturati durante i due anni di partecipazione al Progetto di Ricerca *The Origins of the European Vernacular Law: Texts, Words, Ideas (9th-13th centuries)*, coordinato da Lorenzo Mainini, di cui ho potuto fare parte presso il Dipartimento di Studi Europei, Angloamericani e Interculturali della Sapienza (Università di Roma). I presupposti di quanto affermato in apertura sono argomentati da Galgano 2010: 8-11.

² Caravale 1994: 312.

cortese – induce a scavare più a fondo in questioni di semantica. La trasversalità del linguaggio della legge – il suo potenziale metaforico – è infatti bifronte: nel suo riferirsi al rapporto tra gli uomini nella vita in società e alle dinamiche alla base di questa, esso slitta facilmente dall’uso tecnico a quello pragmatico-referenziale, di tipo neutro, impiegato come «linguaggio naturale», ossia nella quotidianità.³ La continua “trasvalutazione metaforica” in chiave letteraria del linguaggio giuridico dovrà in altre parole essere ricondotta a un *background* socio-culturale che investe un grande impegno nell’ideare soluzioni affinché i rapporti di potere e di convivenza tra gli uomini si svolgano in maniera conveniente, secondo un ideale di giustizia strategica che mira, quando possibile, all’equità del “torto” e della “ragione” delle parti in gioco: il riferimento alla giuridicità non è dunque un mero vezzo retorico – e la “metafora giuridica” andrà forse in questo senso ripensata anche come categoria di indagine – ma un puro e semplice riferimento al reale; un dispositivo in grado di ancorare la poesia d’amore a fatti e situazioni facenti parte della realtà sociale degli uomini.

La celeberrima teoria sociologica della *fin’amors* teorizzata da Erich Köhler in seno alla tradizione cortese trobadorica (ormai da tempo ridiscussa e riformulata)⁴ si appoggiava al presupposto secondo cui vi sarebbe uno stretto rapporto tra un contesto – in tal caso quello di corte, dove spiccata è la competizione tra gli *iuvenes* presso le corti per ingraziarsi la simpatia dei signori e provvedere al proprio sostentamento – e le forme di pensiero alla base di una strutturazione letteraria volta ad assecondare il gusto e la sensibilità di un pubblico immerso in quel dato sistema referenziale.

Ricco per sua natura di formule e terminologie precise, il linguaggio giuridico si predispone così all’espressione metaforica dell’amore cortese: il poeta è vassallo, la donna è signore; la *bailia* indica la tutela del cuore; *blandimentum* sta per corteggiamento, in un quadro dove la codificazione

³ L’espressione si deve a Scarpelli 1969: 995. A sua volta Mortara Garavelli 2001: 11 invita a distinguere la tendenza propria della lingua giuridica – ma anche di altri ambiti semantici del linguaggio, non ultimo quello scientifico – a ‘estendere’ e a ‘ridefinire’: «l’atto (o, se si preferisce, il gioco) del “ridefinire”» si porrebbe dunque come «il principale responsabile della condizione tipica del linguaggio giuridico», consistendo nel «riuso specialistico di termini del linguaggio ordinario».

⁴ Del saggio (Köhler 1976) menziono qui la traduzione italiana di Mancini. Le tesi dello studioso sono riprese e discusse finemente da Marcenaro 2023.

dei sentimenti segue la codificazione dei rapporti sociali e la loro natura gerarchica.⁵ Una trasposizione semantica, quella appena descritta, tanto logica quanto inevitabile in un contesto in cui il diritto permea ogni aspetto della vita.

Parlare, dunque, di “metafora giuridica” non significa limitarsi a una figura retorica, ma riconoscere un’intera visione del mondo. Il fenomeno di trasferimento semantico dall’ambito giuridico a quello letterario di pertinenza amorosa, è senza dubbio sospinto, come osserva Marcenaro, da «una matrice culturale e linguistica, più che politica, che rende del tutto normale il riuso del proprio lessico e delle proprie formule anche al di fuori del ristretto campo dei *serments*».⁶ A contatto con l’espressione dell’amore e delle relazioni tra uomo e donna (lui è il poeta-vassallo, lei è il signore, *midons*), il linguaggio della legge e della giustizia che permea i rituali feudali trasferisce dunque il suo specialismo ad un contesto espressivo altro, che ben si sposa con l’erotismo trobadorico.

Nella maniera di esprimere l’amore resta sottesa inevitabilmente una costante metafora, una costante “traslazione” di valori che deriva dalla pervasività delle strutture legali all’interno del mondo feudale, costantemente preoccupato di ribadire i ruoli e le dinamiche di potere e gerarchia. La lirica medievale si muove entro questo orizzonte, dove la retorica dell’amore riflette quella della giustizia, e dove le parole della legge assumono nuovi significati poetici senza perdere la loro forza evocativa e normativa.

Senza, per il momento, pretese di esaustività, il presente saggio si propone di esplorare queste dinamiche all’interno della poesia trobadorica attraverso una campionatura di situazioni discorsive che si presentano in ricorrenze di termini e analisi di testi ben precisi, nell’intento di osservare le potenzialità espressive, sul fronte retorico e simbolico, del linguaggio della legge. In particolare, si cercherà di mettere in luce come le categorie del diritto – per la loro duplice valenza tecnica e metaforica – diventino chiavi interpretative fondamentali per comprendere i testi letterari, non solo per ciò che dicono, ma per *come* dicono, facendo emergere questioni fondamentali che si pongono alla base del mondo valoriale dei singoli prodotti letterari.

⁵ Questi termini sono riportati all’attenzione del discorso sulla componente giuridica del linguaggio lirico già da Riquer 2010: 132-3.

⁶ Marcenaro 2023: 48.

2. “TRADIZIONI DISCORSIVE” E “NEBULOSE SEMICHE”

Quando si parla di “linguaggio giuridico” o di “linguaggio legale”, specifica Bice Mortara Garavelli, «si ricorre a un’etichetta di estensione variabile, adattata, dai non-giuristi almeno, a un universo testuale composito, in cui si riconoscono varietà di lingua ricorrenti». ⁷ Difficile, tenuto conto di questa definizione, stabilire all’interno di una tradizione letteraria – quella trobadorica, dove il “giuridico” ha parte tanto determinante da innervare il discorso lirico – cosa appartenga strettamente a questa categoria e in che forma.

Numerosi studi hanno messo in evidenza come il *corpus* lirico occitanico riunisca sotto di sé una casistica assai ampia di tecnicismi giuridici attraverso la mobilitazione di concetti come quello della colpa o del crimine (trasvalutabili, nel contesto erotico-cortese, nella parola chiave *tort*, ‘torto’), quello di diritto e giurisdizione (il *dreg/drech*, ciò che si dà per diritto, collima con il concetto di ‘giusto’), socio-economico (l’insistenza sul concetto di ‘guadagno’, *gadanb*) o del danno/vantaggio (si veda a tal proposito la dialettica tra *dan/damnatge* e *pro*). ⁸ Impliciti giuridici sono stati inoltre rilevati in lemmi-chiave che identificano le parti in gioco nel rapporto d’amore (a partire dal ben noto conio occitano *midons* per *meus dominus* per designare la donna amata) e che si accorpano spesso in insiemi più ampi di categorie lessicali che riproducono nel discorso amoroso il linguaggio dei giuramenti (*corinen* per *convenientia*, *reblan* per *blandimentum*, *ses enjan* per lat. volg. *sine engano* ecc.), ⁹ sparpagliando nell’ordito lirico le tracce di una vera e propria “tradizione discorsiva” afferente al linguaggio legale e processuale. ¹⁰

Il quadro appena descritto porta a menzionare almeno un caso di studio, già noto, da cui estrapolare eventuali ulteriori considerazioni; si pensi, ad esempio, a quando nell’invocare la donna amata Giacomino Pugliese – il cui linguaggio è stato già esaustivamente esaminato da Giu-

⁷ Mortara Garavelli 2001: 7.

⁸ Si riassumono qui alcuni fondamentali titoli: Aurell 2006; Caia 2016; Canettieri 2000. Sulle agglomerazioni di termini ad esprimere un *cliché* o un’isotopia, si vedano le considerazioni di Bec 1968: 565 sul ricorrere del lemma *dan* in Bernart de Ventadorn.

⁹ Aurell 2006: 78-9, ma anche Riquer 2010: 133.

¹⁰ Rimando, sulla questione, alle riflessioni metodologiche di Marcenaro 2025: 27-31.

seppina Brunetti¹¹ – impiega il verbo *richiamarsi* seguito dal sostantivo *difensione*, mobilitando un lessico che, all'altezza dei poeti della scuola siciliana, è assodato nello schema argomentativo dell'accusa e della difesa.¹² *Difensione* è un tecnicismo sinonimo di quel termine (*difensa*) che compare anche nel *Contrasto* di Cielo d'Alcamo (22: «Una difesa mètoci di du mili' agostari») e che nelle *Costituzioni* melfitane del 1231 indica una prassi di difesa che consiste o nell'invocazione del nome dell'imperatore o nello stabilire – da parte della persona aggredita – un risarcimento in denaro.¹³

Un termine si potrà dire veramente giuridico laddove esso sia sostenuto da una “tradizione discorsiva”, ossia una costellazione di lemmi evocativi, della stessa impronta semantica; dove, dunque, la sua semantica risulta contestualmente rinforzata da un'intera “nebulosa semica” entro cui compaiono non solo altri termini significativi, ma anche strutture discorsive determinanti che risultano indicative per il fatto di formare contesti metaforici ricorrenti.¹⁴

¹¹ Cf. Brunetti 2019: 22 e, precedentemente, 2008.

¹² Nella poesia della scuola siciliana, che meriterebbe comunque un'indagine dettagliata a sé, la presenza fitta di termini giuridici spesso non porta all'attivazione della metafora *tout court*; nella gran parte dei casi il sottofondo giuridico non è alluso, ma susunto in un linguaggio formalizzato. In tale contesto, i residui giuridici non hanno più una connotazione semantica vera e propria, ma entrano nel bagaglio terminologico e topico dell'amore cortese e sono sentiti come caratterizzanti di questo linguaggio; la terminologia più frequente è molto comune, con ricorso ai temi del dominio, del *servitium amoris*, e ai concetti di torto e colpa: un ventaglio di luoghi comuni che, almeno rispetto al precedente trobadorico, sembra essersi notevolmente ridotto.

¹³ Sulla questione, cf. Kantorowicz 1955. Se si confrontano altri testi letterari del periodo, come la *Rettorica* di Brunetto Latini, è possibile notare come un termine come *difensa* ricorra spesso insieme a *ragione*, altro lemma di derivazione giuridica, diffusissimo sin dai trovatori («sí mantiene la sua causa e vale la sua difesa, mostrando la ragione e la cagione perch'elli fece il matricidio»; «L'accusato assegna ragione perché fece quel fatto e conferma la sua difesa per quella ragione. L'accusatore dice contra questa difesa et indebolisce la ragione dell'accusato»).

¹⁴ Sul concetto di “tradizione discorsiva” (TD), argomento a lungo dibattuto, mi avvalgo qui delle considerazioni di Marcenaro 2025: 31-2: «I trovatori e, assieme a loro, il mondo cortese che rende possibile la loro poesia e il pubblico che la fruisce, costituiscono una comunità discorsiva, ossia un raggruppamento di persone che condividono una forte solidarietà culturale. In questa comunità, che coincide con le corti feudali del mezzogiorno francese, il discorso poetico conviveva – qui più che in qualsiasi altro territorio – con l'emergere di diversi discorsi giuridici in volgare e con la nascita del discor-

3. LA POESIA TROBADORICA: PRASSI DI INDAGINE E CASI RAPPRESENTATIVI

La precoce affermazione della lingua d'oc in ambito letterario rispetto agli altri volgari europei fa della poesia trobadorica uno dei principali luoghi di sperimentazione semantica e lessicale della tradizione romanza: essa promuove infatti una spiccata creatività lessicale, fino a recepire e talora stabilizzare nel proprio linguaggio – pur rigidamente codificato – termini appartenenti ad ambiti semantici eterogenei.¹⁵

Tenendo ben presente la frequenza con cui il lessico giuridico viene impiegato, sarà necessario distinguere funzioni semantiche differenti, ossia tra due situazioni:

1. casi in cui occorrenze di singoli termini giuridici risultano decontestualizzate rispetto all'allusività metaforica della semantica del diritto in senso stretto (e dunque impiegate in quanto cristallizzate nel lessico d'uso cortese in temi come la sottomissione, il chiedere mercé, eccetera);
2. contesti in cui i lemmi ricorrono in posizione ravvicinata per ricreare una "rete" semica e semantica più complessa, dove la situazione amorosa descritta risulta sovrapponibile con la prassi giuridica e con le pratiche di svolgimento dei processi o risoluzione di contese.

Il primo caso descrive quelle situazioni in cui la comparsa di termini giuridici non denota necessariamente la presenza di un volontario ricorso alla tradizione discorsiva della giuridicità: i casi a cui possiamo riferirci sono estrapolabili da una qualsiasi interrogazione per lemmi del *corpus* occitanico. Se, per ipotesi, prendiamo un testo di Bernart de Ventadorn, si può dire che i termini *uzatge*, *dreit*, *razo*, *ochaizo* (tutti lemmi che denotano concetti potenzialmente giuridici) siano convocati non per dare una *nuance* semantica connotata giuridicamente alla trama lirica, non per

so scientifico, che nel *Midi* privilegia gli ambiti della medicina e delle scienze naturali. Questo è il retroterra che spiega come il genere lirico sia in grado di intersecarsi spesso e volentieri con discorsi preesistenti, a loro volta sistematizzati in diverse TD [...]. Sul concetto di 'nebulosa semica', più avanti ripreso nell'argomentazione, cf. invece Bec 1968: 546; questa categoria critica è stata ripresa da Premi 2020.

¹⁵ Un esempio possibile è dato dai termini tratti dal mondo dei mestieri spesso risemantizzati attraverso il filtro della metafora all'interno di espressioni che denotano la composizione poetica; sulla questione è possibile avere una visione d'insieme in Barsotti 2024.

richiamare l'attenzione sul linguaggio legale, ma per ricreare il contesto di un luogo comune, che è quello del *servitium amoris* inteso come rapporto vassallatico; un *cliché*, dunque, che viene descritto con termini giuridici ben rodati nel tessuto poetico trobadorico.

Un esempio è reperibile tramite l'osservazione dei lemmi afferenti a questo ambito (trascritti in corsivo qui e nei testi che seguiranno) all'interno della canzone ventadoriana *Gent estera que chantes* (BdT 70,20), vv. 23-27:¹⁶

Donc, s'eu en pren <i>bon uzatge</i> ,	
midons, c'a valor e sen,	
prec m'esmen dins <i>son estatge</i>	25
l'afan, can veira sazo,	
e no i gart <i>dreih ni razo</i> .	

e vv. 32-45:

Deus! can aurai <i>vassalatge</i>	
que denan leis me prezen?	
Trop m'aten en voupilhatge,	
car no sap, s'ai <i>tort</i> o no,	35
per c'a <i>dreih</i> que'm <i>ochaiço</i> .	
Domna, ·l genzer c'anc nasques	
e la melher qu'eu anc vis,	
<i>mas jonchas</i> estau aclis,	
a genolhos et en pes,	40
el <i>vostre franc senboratge</i> ,	
encar me detz per prezen	
franchamen un <i>cortes gatge</i>	
– mas no·us aus dire cal fo –	
c'adoutz me vostra preizo.	45

Concetti come quelli di *fidelitas* e di *servitium*, o immagini come quella delle mani giunte nel giuramento, pur richiamando un atteggiamento rituale

¹⁶ Bernart de Ventadorn (Appel): 114.

rapportabile alla preghiera o al giuramento sacro, risultano dunque, come ha rilevato Simone Marcenaro, «troppo generici per costituire un vero e proprio processo metaforico»,¹⁷ ossia per indicare la presenza di un contesto di allusione giuridica in senso stretto. Conferma questa logica il fatto che non ci siano, ad esempio, tracce di metafore giuridiche *stricto sensu* in un trovatore del calibro di Aimeric de Belenoi, sebbene nel suo *corpus* possano fare comparsa lemmi originariamente afferenti all'ambito della legge.¹⁸

Operazione complessa è poi distinguere il diverso impiego di uno stesso ventaglio di termini all'interno di un trovatore che ne faccia sia un uso metaforico consapevole che non. È il caso di osservare, per esempio, il ricorrere di “tic giuridici” come l'espressione «per bona fe» in Gaucelm Faidit, dove tale formula, prelevata direttamente dal linguaggio giuridico documentario,¹⁹ diventa sovente un riempitivo, quasi un intercalare del trovatore (tra i numerosi esempi, *Si tot m'ai tarzat mon chan*, *BdT* 167,16, vv. 46-47: «Tot ai per ma bona fe / conquis so don sui jauzire»), fino a divenire, per la sua diffusione – si pensi alla quantità di *per mia fe'*, *gnaffé*, eccetera nella letteratura italiana – opaca dal punto di vista allusivo.²⁰ Malgrado la diffusione pervasiva dei tecnicismi giuridici in Gaucelm Faidit, si può dire che spesso la lingua giuridica sia assorbita, all'interno del suo *corpus*, dalla “nebulosa” del tema amoroso e delle sue variazioni.²¹

¹⁷ Marcenaro 2025: 34.

¹⁸ Fa solo in parte eccezione *En amor truep dan de mal senboratge* (*BdT* 16,13: il testo è attribuito ad Albertet de Sisteron), 1-8 (versione di CEGMR): «En amor truep tan de mal senhoratge, / tan lonc dezir e tan malvatz uzatge / per qu'ieu serai de las donas salvage, / ni no cug hom que iamaïs chan de lor: / qu'estat aurai lur hom e lur messatge / et enansat lur pretz e lur valor, / e re no'i truep mas destric e dampnatge; / gardatz s'ieu dei hueïmaïs chantar d'amor»; cf. Aimeric de Belenoi (Poli): 290.

¹⁹ Spesso accompagnata da *sine inganno* (che in provenzale corrisponde a *senes enguan/ses enjan*; cf. Gaucelm Faidit [Mouzat], *Lo rossignolet salvatge*, *BdT* 167,34, 46-47: «per bona fe sospir / e l'am ses engan» e Bernart de Ventadorn [Appel], *Non es meravelha s'eu chan*, *BdT* 70,31, 17: «Per bona fe e ses enjan»). L'attestazione più antica su *Chartae Galliae* risale all'ottobre 1173, entro il testo che regola la cessione di Audiguier de Penne al commendatario Vaour dei diritti del territorio di Tréban e del demanio di Anglars: «E Audeguers deu ne esser guirens de toz homes per bona fe e senes enguan».

²⁰ Ha analizzato questo caso Aurell 2006, *passim*.

²¹ Come quella della prigionia d'amore, in *Anc no cugei qu'en sa preizo*, *BdT* 167,5, o della più diffusa topica del servizio e della fedeltà a *midons*.

Il secondo caso – quello delle reti semiche e delle pluri-occorrenze, in contesti ravvicinati, di più termini e espressioni – è senza dubbio più complesso da individuare e analizzare, e offre i dati più interessanti per indagare il dispositivo metaforico del tema giuridico. Sul fronte del metodo si pone anzitutto la necessità di stabilire una terminologia critica adeguata: il già evocato concetto di “nebulosa” – da distinguere dall’immagine della “rete”, che presuppone un numero più o meno grande di punti ben riconoscibili dove s’intrecciano dei fili di collegamento – consente di descrivere in maniera esaustiva le dinamiche strutturali e tematiche mediante cui nella poesia trobadorica determinati termini vengono ad aggregarsi, richiamati dal fissarsi di un’immagine o di una metafora e dalla sua stereotipia espressiva, tendente alla combinazione in sequenza. Il messaggio profondo dei prodotti della tradizione lirica occitanica andrebbe dunque analizzato in conformità al loro ispirarsi al mondo e al contesto entro cui prendono forma; è in questa strutturalità connaturata che è possibile individuare, grazie agli addensamenti terminologico-lessicali tipici dell’ordito poetico trobadorico intorno a nuclei di significato – talora topici – le “nebulose” semiche (o “catene”, per chi preferisca riferirsi alla trama poetica con i termini di una logica visuale di tipo “lineare”) afferenti al mondo della giustizia. Trovo che il concetto di “nebulosa” – intesa come quadro sistemico entro cui un lessico si organizza generando costellazioni e strutture con formule ricorrenti – vada a braccetto con quello di “tradizione discorsiva” (TD).²²

D’altronde, parlare di “agglomerati lessicali” all’interno di una tradizione discorsiva implica l’impossibilità di trascurare i concetti, del tutto affini, di “isotopia”, “rete”, o “*pattern*”, nonché quello – solo all’apparenza più pacifico – di “campo semantico”:²³ tutte categorie che fan-

²² Ancora una volta mi rifaccio, nel menzionare questo concetto, alle riflessioni di Marcenaro 2025 sulla base di Wilhelm 2024: 19-25.

²³ Rimando a tal proposito alla definizione di Dubois–Edeline–Klinkenberg–Minguet 1985: 32: «il campo semantico è una rete lessicale organizzata, senza sovrapposizioni né lacune, attorno ad un concetto di base. L’intero lessico di una lingua è pertanto strutturato secondo la giustapposizione di questi campi e l’organizzazione di tutto l’insieme corrisponderebbe alla visione del mondo di una data società». L’idea della “giustapposizione” andrà tuttavia ridiscussa a fronte di quella che sembra una struttura più complessa tra i singoli significati e i campi semantici, dove sono contemporati anche unioni e sottoinsiemi.

no riferimento alla natura strutturale di un orizzonte di indagine, a una qualche componente di «prevedibilità nel microcontesto».²⁴ L'approccio strutturalista in seno al quale si forma il concetto di “nebulosa semica” si rivela dunque utile negli studi sul lessico e sui *topoi* all'interno della poesia occitanica: la tendenza alla ricorsività, insita all'interno di una tecnica compositiva formalmente rigida – fatta di variazioni intorno a un nucleo solido di concetti, a un linguaggio e a un'ideologia ben codificati – sembra essere parte determinante dell'espressione poetica trobadorica e anche, quasi per contrasto, suo presupposto per la manifestazione sfrontata, per il forte margine di scarto, di voci di dissenso, punte di dissonanza e originalità.

La presenza di un ventaglio di termini giuridici all'interno dello stesso contesto, se accompagnato da formule tipicamente giuridiche o schemi sintattici identificabili come tipici del linguaggio della legge, accompagnerà verso l'inquadramento di una struttura vera e propria, da ricondurre a un intento cosciente, quello cioè di ricostruire all'interno dell'argomentazione lirica tra gli amanti il *background* semantico del processo o della lite giudiziaria.²⁵

L'individuazione di una struttura discorsiva è senza dubbio un fatto complesso: lo studio, già menzionato, di Bice Mortara Garavelli (2001) aiuta in questo senso a prendere coscienza di una ricorsività di usi all'interno della prassi discorsiva del diritto.²⁶ Un buon modo di procedere sembrerebbe quello di analizzare la postura del testo nella presentazione dei verbi, del tono, della sintassi: calza bene l'esempio di *Razon e mandamen* di Gaucelm Faïdit (*BdT* 167,51). Il testo si presenta, sin dall'*incipit*, come ricco di tecnicismi tratti dal campo semantico qui indagato. Ma è il tono precettivo di alcune porzioni di testo a deporre a favore dell'intento, da parte dell'autore, di voler coscientemente riprodurre l'atmosfera semica di un testo giuridico all'interno di un'argomentazione precettiva sull'amore; si vedano ad esempio i vv. 16-22:

²⁴ Ivi: 33.

²⁵ Come nel caso dell'unico *salut* di Raimbaut d'Aurenga, analizzato, nei suoi diversi aspetti, in Barsotti 2025a e Barsotti 2025b.

²⁶ Oltre al lavoro in questione, si veda il precedente Sabatini 1990 (che anticipa molte delle osservazioni di Mortara Garavelli).

Qui don de seignor pren
 non es gen avinen
 qe·il fassa mespreiso
 vas lui, ses ochaiso;
 ni non es benestan 20
 si puois li qier son dan
 ni so que non deuria.
 el *vostre franc senboratge*;

e 46-48:

Drutz c'ama falsamen
 deu, per dreich jutjamen,
 aver fals guizerdo

I passaggi appena riportati tratteggiano esempi comportamentali sotto forma di una casistica stereotipata, generica, astratta, che fa capo al discorso precettivo sull'amore; assomigliano a raccomandazioni, sotto forma di "norma", le formule *non es ges avinen*, "non è per nulla conveniente" e, nella seconda porzione di testo, il verbo dovere (*deu*) impiegato per un soggetto (*drutz*) identificato soltanto attraverso una categorizzazione (*drutz c'ama falsamen*). La scrittura giuridica è, per eccellenza, portatrice di astrazione, impersonalità, sintesi, nominalizzazione:²⁷ tutti espedienti per oggettivizzare le asserzioni, per rendere retoricamente l'universalità *super partes* di quanto si va dicendo.

Oltre al tono – che determina la "postura" del discorso poetico e talora anche la sua ascrizione a un genere per mezzo di *clichés* retorici ricorrenti –²⁸ è possibile distinguere ulteriori "tic giuridici" nascosti nella trama dei testi. Di fronte all'uso diffusissimo di formule auto-nominative all'interno delle carte documentarie, dove a menzionare se stessi attraverso il nome sono nella gran parte dei casi i notai e, in secondo luogo, i firmatari, non è da escludere che echeggi una prassi latamente giuridica

²⁷ Mortara Garavelli 2001: 171-2.

²⁸ Si pensi, ad esempio, al genere del *gap*, analizzato in via formale e retorica, tra gli altri, da Bonafin 1996 o al *planh*, su cui Scarpati 2010.

anche l'uso, da parte di alcuni trovatori e in particolare da Marcabru e seguaci, della firma alla fine di un componimento.²⁹ Il suggello tramite nominazione è d'altronde una forma di garanzia e validità, da sempre invalsa negli atti, in disparati contesti culturali del panorama romanzo,³⁰ distinguendo formalmente il diritto (che fa riferimento, in astratto, a un codice) dalla giurisprudenza (che consiste nella sua applicazione al singolo caso).

Altri casi si possono raccogliere a partire dalla ricerca di formule topiche dell'argomentazione giuridica o legislativa parallelamente in documenti volgari e latini, come la forma avverbiale *deserenan(z)* (o *d'aquesta ora enant*), che corrisponde alla diffusissima *de ista hora in ante*, collocata generalmente a introduzione della parte del giuramento dove le parti coinvolte garantiscono su quanto stipulato. La locuzione, tipica del giuramento scritto, suggella un momento che coincide con la messa per scritto dell'accordo.³¹ Se ne trovano numerosi esempi nelle carte edite da Brunel, come *ChartPr* 2,41 (1034): «De ista ora in antea *fidel serai* ego Rotgarius...», e *ChartPr* 25,1: «D'aquesta ora enant eu Raines...». Trattandosi di un'espressione che segna una cesura temporale entro cui si definiscono un prima e un dopo del patto, è frequente, in questo contesto e all'interno dei primi documenti redatti in forma latina con farciture volgari, il ricorrere di verbi al futuro. Significativa ad esempio la comparsa di *deserenanz* all'interno di una tenzone tra Lanfranc Cigala e Simon Doria (*Car es tant conoissenz, vos voil*, *BdT* 436,1),³² che dibattono intorno alla questione se sia preferibile conquistare una donna con la sapienza o attraverso il valore personale. Si riporta l'intera *tornada* (vv. 55-58):

²⁹ Bertolucci Pizzorusso 2009.

³⁰ Se ne trovano esempi disparati nei documenti galeghi e portoghesi, su cui cf. Souto Cabo 2003, 72: 92: «Eu Pedro. Caluo de Gomesende notario do co uto de Meyra la escriuj per mândo das partes. Eu pedro. garcia esta carta que mǎdey fazer cō mǎnas maos roboro & confirmo».

³¹ La formula volgare compare già nei Giuramenti di Strasburgo nel discorso pronunciato da Ludovico il Germanico: «Pro Deo amur et pro christian poblo et nostro commun salvament, *d'ist di in avant*, in quant Deus savir et podir me dunat, si salvarai eo cist meon fradre Karlo et in adiudha et in Cadhuna cosa, si cum om per dreit son fradra salvar dist, in o quid in mi altre si fazet, et ab Ludher nul plaid numquam prindrai qui meon vol cist meon fradre Karlo in damno sit» (Krafft 1902).

³² Lanfranc Cigala (Branciforti): 136.

Na Flors-de-lis pretz e saber
 ten en poder
 iutge, si'l platz, deserenz,
 e lacme Grils q'es gais e pros.

55

Il fatto che l'avverbio sia inserito proprio laddove si menziona l'intervento di un giudice esterno, rivela quello che sembra un tentativo di mimesi *tout court* del linguaggio tecnico processuale. Quel che conta qui puntualizzare è che singole tessere diventano significative solo e soltanto se impiegate in concomitanza di altre strutture o forme lessicali: è dunque il contesto stretto a consentire la riconoscibilità di una formula usata con valore giuridico in un discorso non propriamente giuridico, sebbene di tipo amoroso. Conta poi, laddove più elementi concorrano a indicare la presenza di una qualche rete semica di stampo giuridico, tener presente anche il *background* degli autori coinvolti: Lanfranc Cigala in particolare fu figura di spicco tra le voci guelfe dello scenario italiano e, come ci informa la sua *vida*, affiancò alla carriera poetica quella di giudice.³³ Alla luce di questo dato, da affiancare alla non casuale massiccia presenza di tenzoni e *partimens* all'interno del *corpus* di questo trovatore,³⁴ si apre ora la necessità

³³ Ivi: 111: «En Lanfranc Cigala si fo de la ciutat de Genoa, gentils hom e savis. E fo iutges e cavalliers, mas vida de iuge menava. Et era grans amadors e entendia se en trobar. E fo bon trobador e fes mantas bonas chansos e trobava volontiers de Dieu. Et aqui son escriptas de las soas cansos». Sulla carriera del trovatore si veda Annunziata 2020: 201 (e ss.).

³⁴ Richiamo qui alcuni casi di testi peculiari per il fatto di accogliere termini giuridici: *Estier mon grat mi fan dir vilanatge* (BdT 282,6) per l'iterazione del termine *sagramen* (vv. 17-24: «Son sagramen sai eu qu'el mis en gatge / als Milanés et a lur compaignia, / e'n pres deniers per aunir son paratge / e vendet lur la fe qu'el non avia; / pero de fe d'eretges no'l repren, / qu'el iura leu e faill son sagramen; / e s'el enanz volgues render l'argen / del sagramen crei q'om lo quitaria») e la tenzone con Lantelm, *Lanfranc, qui'l vostre fals digz coill* (BdT 283,1), che ha l'impostazione di una arringa di accusa e difesa. In quest'ultimo testo fondamentale la presenza del termine giuridico *recrezenza* (vv. 45-48: «La vostra malvestat es foill / e la recrezenza, / qar de vostra vista m'enoill / c'oms non a garenza»), che, secondo la traduzione di Branciforti, rimanda alla «risipiscenza», la quale nel diritto penale avrebbe efficacia esimente o attenuante sulla punizione di un reato commesso. La radice è la medesima del termine *recreantise*, la colpa di Erec, menzionato, forse non per caso, nello stesso testo ai vv. 20 e ss. («No'i pec / q'eu sec, / consec / sel q'i ferì Erec, / de que'ill [a] sufrenza. / E chai el faing / q'i que'us compaign,

di analizzare la trama discorsiva del genere dialogato come *speculum* di una *forma mentis*, quella della pratica processuale, che caratterizza alcuni degli autori particolarmente avvezzi a praticarlo.

4. FOCUS SUI GENERI DIALOGATI

La necessità di ragionare sulle strutture discorsive dell'ambito giuridico porta a considerare quei contesti che, sotto diversi profili, richiamano formalmente e semanticamente i momenti salienti del dibattito giudiziario. È significativo, in tal senso, che nelle lingue galloromanze il termine con cui si indica il genere dialogico a due o più voci derivi dalla radice *TENTIO (afr. *tenzon*; apr. *tenso*), con il valore di «querelle, dispute, contestation» (FEW 13, 229). Tale derivazione lascia emergere lo stretto legame tra il dibattito giudiziario e un genere che la poesia medievale riconosce come autonomo, tanto da conferirgli uno spazio specifico nella macrostruttura dei canzonieri, spesso suddivisi – nella tradizione trobadorica – in canzoni, tenzoni, sirventesi. All'origine del termine si intravede dunque un «sens technique juridique», come nota anche Leena Löfstedt, la quale solleva un interrogativo fondamentale:

Alors que *tençon* appartient à la réalité juridique dans l'aire francophone, nous ne connaissons pas de *tensons* juridiques occitanes: il serait pourtant facile de penser que le genre littéraire reflète une réalité juridique. La *tenson* poétique occitane imite-t-elle une *tençon* juridique française? Retenons que l'occitan et le français ont coexisté à la cour d'Angleterre fréquentée par des troubadours.³⁵

Nella lirica trobadorica la tenzone va a braccetto con il *partimen*, che si distingue per il fatto di porre al centro della *quaestio* un tema e una domanda ad esso connessa (ad esempio: “è meglio corteggiare una donna con un marito impotente o una con un marito geloso?” [BdT 461,16], o: “è meglio essere un ladro o un menestrello?” [BdT 205,1]).³⁶

/ fals iuj'avar»), sulle cui implicazioni giuridiche si rimanda a Mainini 2025: 8-9.

³⁵ Löfstedt 2007: 380.

³⁶ Per una panoramica sul *corpus*, si rimanda ai testi raccolti in *Tensos and Partimens* (Harvey–Paterson), *passim*; sulle differenze che intercorrono tra *tenso* e *partimen* cf. Riquer 2010: 111-4.

Sul piano retorico, il *partimen* è probabilmente la forma più assimilabile al dibattito giudiziario: due opinioni contrapposte si alternano sulla medesima questione iniziale, affidando la decisione finale a un giudizio terzo che, nei casi legati alla casistica amorosa, spetta a un tribunale d'amore. *Partimen* e *disputatio* giudiziaria condividono un sostrato retorico consolidato fin dall'età antica e riflesso, nel Medioevo latino, nel genere – internamente molto vario – del *conflictus*, caratterizzato da un botta e risposta serrato tra due interlocutori e talvolta dalla proclamazione di un vincitore.³⁷

Nei dialoghi poetici in lingua d'oc sono generalmente gli estremi del testo – l'*incipit* e l'*explicit* – a suggerire la *texture* giuridica del confronto nello scambio tra gli interlocutori coinvolti. Senza voler offrire in questa sede un repertorio esaustivo, si possono tuttavia richiamare alcuni esempi significativi.

Fra i casi più rilevanti spiccano due *partimen* che coinvolgono Aimeric de Peguilhan.³⁸ Il primo, in cui Aimeric sfida Guillem de Berguedà invitandolo a scegliere tra *doas razos*, è un esempio quasi paradigmatico, *De Berguedan, d'estas doas razos* (BdT 10,19 = 210,10, vv. 1-7):

De Berguedan, d'estas doas razos
al vostre sen chausetz la meillor,
qu'ieu mantenrai tant ben la sordehor
q'ie·us cuich vensser, qui dreich m'en vol jutgar:
si volriatz mais desamatz amar,

5

³⁷ In età medievale il genere si sostanzia certamente anche di argomenti morali sino a dare luogo al modulo, affine, della psicomachia; cf. a tale proposito Schmidt 1993: 161-4. Anche Schmidt ribadisce che il *conflictus* sarebbe «nato dall'insegnamento retorico impartito nelle scuole medievali e con radici che affondano nella tradizione classica» e avrebbe tra l'altro il merito di avere fornito «insegnamenti sulla conservazione e sull'esercizio di forme di pensiero giuridico, nonché sui modi della loro applicazione pratica», per accogliere al suo interno una certa sensibilità per il dibattito «su abusi e ingiustizie» e sulla possibilità di «prendere posizione su problemi allora attuali» (ivi: 168-9).

³⁸ Per riassumere, i testi dialogati che lo vedono coinvolto sono, in ordine: 1) con Albertet: *N'Albert, chauszet al vostre cen* (BdT 10,3 = 16,3); 2) con Albertet: *Amicx N'Albert, tenso soven* (BdT 10,6 = 16,5); 3) con Guillem de Berguedan: *De Berguedan, d'estas doas razos* (BdT 10,19 = 210,10); 4) con Gaucelm Faïditz: *Gauselm Faïditz, de dos amics corals* (BdT 10,28 = 167,24); 5) con Elias d'Uisel: *N'Elyas, conseil vos deman* (BdT 10,37 = 136,5).

o desamar e que fossetz amatz.
 Chausetz viatz cella que mais vos platz.³⁹

Colpisce qui l'attitudine quasi avvocatesca di Aimeric, disposto a difendere la *sordebor* ("la peggiore" delle due opzioni), concedendo al rivale la più vantaggiosa, la *meillor*: un gesto che rivela l'alto grado di abilità retorica richiesta dalla forma-*partimen*, dove non conta tanto sostenere la verità quanto mostrare ingegno e capacità argomentativa, anche a costo di contraddire l'etica. La giustizia evocata dal ricorso al termine *dreich* che avrebbe il compito di *jutgar* entra in scena solo come giudicatrice del senno e dell'abilità retorica di chi parla, smascherando una peculiarità del mondo giuridico, quella di affidarsi al *logos* più che alla giustizia – intesa come "giustezza" – vera e propria. L'intenzione di difendere la peggiore opzione è contraria a ogni principio giuridico; è qui, dunque, che è possibile notare come il *partimen* tenda a contaminare la retorica giudiziaria con quella epidittica: se la prima tende ad accertare un colpevole o a scagionare un innocente, la seconda tende appunto a dimostrare la superiorità di una tesi o di una parte coinvolta, anche smascherando dei paradossi. Comune a entrambe è la presenza frequente di sentenze.⁴⁰

Il secondo esempio è rappresentato dal congedo della tenzone tra Albertet e Aimeric de Peguilhan, *N'Albert, chauszet al vostre sen* (*BdT* 10,3 = 16,3), che alla luce del ricorso ai termini *jujamen* e *dreg* assume l'aria di uno scambio giudiziario (vv. 53-56):

N'Aimeric, a N'Emilia lais
 de Ravenna, c'ades val mais
 en tot bon fag c'a pro dompna coveingna, 55
 lo jujamen e c'ab lo dreg se teingna.⁴¹

Non stupisce che sia Albertet a rimarcare il riferimento alla sfera giuridica in tale contesto, dato che anche altrove il trovatore mostra di ricorrere con

³⁹ Cf. Aimeric de Peguilhan (Shepard-Chambers): 116 e poi *Tensos and Partimens* (Harvey-Paterson), 1: 38.

⁴⁰ Richiamo alla memoria, a titolo di esempio, il sirventese danielino *Pois Raimons e Trucs Males* (*BdT* 29,3), ai vv. 16-18 e 26-27; cf. Arnaut Daniel (Perugi): 3-24.

⁴¹ Cf. Albertet (Sanguineti): 293.

coscienza a lemmi tecnici e a concrezioni semiche connotate in questo senso;⁴² e nemmeno sorprende che l'allusività al contenzioso giudiziario nell'ambito di un dialogo poetico venga presa in carico da un Raimbaut che è stato identificato da alcuni con Raimbaut d'Aurenga, altro fine conoscitore del lessico processuale e delle sue connotazioni sia tecniche sia poetiche, come si può notare nella chiusura della tenzone con Gaucelm Faidit (*Ara·m digatz, Gaucelm Faidit*, *BdT* 388,4 = 167,8), vv. 61-70:⁴³

VII [Raimbaut]

Gaucelm, non fai nuil faillimen
l'amics, s'a si donz es leials,
et es enjanz e tortz e mals
si domna no·ill fai son plaser,
pueis tot quant il vol sap voler.

65

VIII [Gaucelm]

En Raimbaut, de vostre conten,
etz vencutz, vos e l'amics fals;
per que totz jutjaire leials
dira, si·il dreit vol mantener,
que vos failletz, et ieu dic ver.

70

Sebbene Harvey e Paterson mantengano il dubbio sull'*identikit* del Raimbaut menzionato da Gaucelm (appuntando, insieme all'*incipit*, l'ipotesi di assegnazione a Raimbaut de Vaqueiras),⁴⁴ trovo molto probabile che lo scambio riguardi Gaucelm e il principe d'Orange, d'altronde variamente menzionato nel canzoniere del trovatore sotto lo pseudonimo di *Linbaure*. Si tratterebbe, secondo Jean Mouzat, con cui si può concordare, di un dibattito su questioni cortesi che fa da *pendant* al dibattito poetico tra *Linbaure* e Giraut de Borneill.⁴⁵ Il dibattito si incentra sulla domanda se sia opportuno che una signora scelga come amante un amico oppure un

⁴² Si pensi ad esempio a *Forfagz vas vos, q'eu no m'aus razonar*, *BdT* 16,15a, su cui si veda il commento di Albertet (Sanguinetti): 217 *ad loc.*

⁴³ Cf. ancora Barsotti 2025b, *passim*.

⁴⁴ *Tensos and Partimens* (Harvey–Paterson), 3: 1053.

⁴⁵ *Gaucelm Faidit* (Mouzat): 176.

nemico di suo marito: Gaucelm Faidit si schiera prontamente a favore dell'amante nemico del marito (perché l'amico farebbe un torto al marito contraddicendo la sua posizione), mentre Raimbaut, al contrario, a favore dell'amico del marito. Il testo qui riportato mostra l'uso di rivolgersi, in chiusura, alla giustizia e a un giudice, ricorrendo ai concetti di torto, inganno, diritto e verità, ossia ai vocaboli cardine del lessico della giustizia nel suo strutturarsi come sottotesto in grado di sancire una dicotomia di posizioni (es. giusto *vs* sbagliato).

Lo stesso Gaucelm è poi coinvolto in un altro scambio degno di menzione, stavolta con Aimeric de Peguilhan, *Gauselms Faiditz, de dos amics corals* (BdT 167,24 = 10,28).⁴⁶ I due trovatori dibattono su un problema posto in esordio: è meglio che si impegni di più nel servizio amoroso un pretendente che vuole il bene della sua donna o uno che vuole danneggiarla? L'impostazione giuridica incornicia il testo a partire dalla prima *cobla*, nei cui versi di chiusura si accenna al confronto con il *dreg d'amor* come parametro regolatore (da notare il ricorso al verbo tecnico *razonar*, 7-8): «...Per so, en dreg d'amor jujatz, / e pois cellui que·us volretz razonat», ossia «ma giudica secondo il diritto d'amore, e difendi colui che hai scelto». Gaucelm prende le difese dell'uomo leale: l'argomentazione (vv. 14-16) è strutturata mediante la formula giuridica «non es razos... / que...», ossia «non c'è ragione, *ratio*, per cui...»: «non es razos ni hom non o deu dir / que s'esfors tant hom desaventuratz / con fis amics qu'es lialmen amat». Se per Gaucelm ha senso che si impegni maggiormente nel servizio amoroso l'uomo ben intenzionato verso *midons*, Aimeric, come un vero avvocato difensore della parte più complessa da difendere in senso etico, si procura argomenti a favore della difesa del disonesto. Quest'ultimo, infatti, riuscendo a volgere il male che lo contraddistingue in bene, risulterà alla fine molto più lodevole dell'uomo onesto in partenza (vv. 23-24): «mas cui de mal pot far ben, so sapchatz, / ab gen servir deu esser doubles gratz».

Dal punto di vista formale e lessicale, è possibile notare nello scambio l'iterazione di forme aventi per radice *RATIO*, come *razo* e *razonar* (vv. 25-26: «N'Aimerics, gen razonat so qu'es fals, / e·l razons non es mas nescies...»); con '*razo*' si intende l'argomento di un discorso, anche in ter-

⁴⁶ Tensos *and* Partimens (Harvey–Paterson), 1: 46.

mini retorici e poetici: all'interno di un'argomentazione, la *razo* coincide con il contenuto, il cuore del significato. Dato il ricorrere del verbo (*ar*) *razonar* in contesto giuridico, si presuppone che anche il lemma di origine abbia un primo impiego in questo stesso contesto semantico, indicando l'argomento di difesa o, citando il *DOM* (f.), l'«action en justice»: come si è visto, il lemma viene frequentemente accostato a *drech* non solo in endiadi, ma anche in formule come *razonar per drech*, che si potrebbe tradurre come “argomentare sulle basi del diritto”.⁴⁷ Il termine *razo* vale dunque in questi contesti sia come “ragione” e “rettitudine” (sinonimo di *dreit/drech*), ma anche come “argomento” giuridico e poi discorsivo in generale.

I due interlocutori si rimettono, alla fine, al giudizio di un terzo personaggio, cioè il Conte di Foïs (vv. 49-56):

Gaucelms, lo Coms de Foïs, que's fai grazir,
 nos sabra ben jujar e devezir, 50
 qu'estiers per vos, si doncs no m'en forsatz,
 non posc esser per dreg apoderatz.

N'Aimerics, ben sabra lo miels chاوزir
 lo valenz Coms, e'l ver jujamen dir,
 c'aissel sap miels lo dreitz d'amor assatz 55
 qu'en es soven alegres et iratz!

Spetta al nominato conte il compito di farsi carico della sentenza finale, in virtù di quelle che sono, a quanto sembra, delle vere e proprie competenze in materia (v. 50: «nos sabra ben jujar e devezir»);⁴⁸ solo a seguito di questo giudizio esperto Aimeric (che continua a considerarsi il più competente in fatto di abilità retoriche) potrà considerare la possibilità di dichiararsi sconfitto da un interlocutore di più scarso ingegno. Dal canto

⁴⁷ *CharPr* 13.19-22: «Qui aquesta division et aquesta almosna volra desfaiure, ni om ni femena, ni omen ni femenas, aquil ni aquellas non agon drech en tota l'altra onor de Aldebert, ne combatre ne razonar per drech nolla poscun. Qui aizo desfaiure volra, el isteda in inferno cum Datan et Abiron et cum Juda traditore».

⁴⁸ Informazioni sull'identità del conte qui menzionato si potranno reperire attraverso la consultazione di studi mirati, come quello di Pailhès 2006.

suo, Gaucelm si limita a ribadire quanto già affermato da Aimeric, e cioè che il conte saprà pronunciare il «ver jujamen» (v. 53) per il fatto di conoscere bene «lo dreitz d'amor» (v. 54).

Anche in tal caso è la clausola finale del dialogo – dove gli interlocutori coinvolti si presentano come veri e propri avvocati difensori di parti avverse incarnate dalle rispettive ‘razos’ – a confermare come nel gioco retorico della forma-*partimen* possa nascondersi un qualche richiamo alla situazione-tipo del processo.

Il profilo di provocatore di discussioni di Aimeric de Peguilhan emerge anche altrove nel *corpus* delle tenzoni che lo vedono coinvolto: ne è un celebre esempio la ‘tenso de non-re’ con Albertet (*Amicx N’Albert, tenso soven*, *BdT* 10,6 = 16,5)⁴⁹ richiamo piuttosto palese al *dreg nien* di Guglielmo IX, dove la parodia del dibattito viene inscenata sull’assenza dell’argomento stesso di discussione. L’enfasi sull’originalità dell’esperimento, implicito attestato di maestria retorica, rinforza la linea di contiguità con i precedenti (tra cui è possibile annoverare anche Raimbaut d’Aurenga) attraverso un’affermazione che ha i toni del *gap*. Anche in tale contesto ricorrono le forme *razo* e *razonar*, insieme al verbo *respondre*:⁵⁰ lo scambio dialogico continua a presentarsi, secondo l’abitudine di Aimeric, come un dibattito che, nella forma poetica insita nello scambio di *coblas*, ha la struttura di una disputa processuale, dove tutto il potere argomentativo si concentra nella facoltà di “rispondere” alla provocazione esordiale.

Ne riporto le prime due stanze:

I [Aimeric]
 Amicx N’Albert, tenso soven
 fan aras tug li trobador
 e parton se razos d’amor
 e d’als, can lor play, eyssamen.
 Mas yeu fas so c’om mays no fes,
 tenso de so que res non es,

5

⁴⁹ *Tensos and Partimens* (Harvey–Paterson): 29; Albertet (Sanguinetti): 303.

⁵⁰ I significati di questo ultimo verbo sono più estesi di quanto sembra: il *DOM* riporta sotto la voce anche «être garant» (b), «obéir» (c); «aboutir, donner su» (d). Cf. <https://dom-en-ligne.de/dom.php?lhid=1zG5dAfJmiVC4BMarUIUjO>

c'a razo pron respondriatz
 mas al nien vuelh respondatz,
 et er la tenzo de non-re.

II [Albertet]

N'Aymeric, pus del dreg nien 10

Me voletz far respondedor,
 no'y vuelh autre razonador
 mas mon saber tan solamen.

Pro'm par c'a razon responzes
 s'aiso'us respon que non es res, 15

c'us niens es d'autre compratz,
 per c'a nien don m'apelatz
 respondray. Com? Calarai me!

Già a partire dalla seconda *cobla*, Albertet si limita a replicare che non darà una risposta: argomentando la negazione della risposta, inscena un atto di linguaggio che sostanzia, per assurdo, l'atto del *respondre*: trattasi, in altre parole, di una “meta-risposta”. Non a caso, più avanti nel testo, Aimeric sarà accusato dall'interlocutore di aver proposto un esperimento retorico a vuoto, che potrebbe continuare all'infinito senza condurre a niente. Da parte sua Aimeric si lamenta del fatto che Albertet gli ha fatto l'eco senza rispondere veramente: il niente è in sostanza un *flatus vocis*. Lo scambio si configura così come un esercizio di retorica dove il trovatore meno capace tende a ripetere invece che a variare.

5. RIFLESSIONI DI METODO: LESSICO E STRUTTURE

Individuare un lessico di riferimento significa, di necessità, ragionare anche sulle strutture che hanno a che fare con la mimesi del discorso giuridico vero e proprio: la ricerca lessicale dovrà dunque collimare con l'analisi della pragmatica discorsiva. La situazione descritta dai documenti presenta non pochi problemi: vi si riconoscono, innanzitutto, una forte eterogeneità e frammentarietà, sia per tipologia delle carte, sia per modalità di impiego del volgare, in molti casi fiancheggiato dal latino: il *code svi-*

tching tra latino e antico occitano attestato nelle *Chartes en langue provençales* di Clovis Brunel ne offre uno *specimen* decisivo, in grado di attestare una fase di forte oscillazione linguistica e di spiccato sperimentalismo.⁵¹

Per poter riconoscere gli agglomerati semici di pertinenza giuridica depositati nei testi poetici dei secoli XII-XIII è stato necessario ricavare preliminarmente una lista di lemmi e formule specifici a partire dalla lettura dei documenti: fatto che ha obbligato a fare i conti non solo con i primi documenti dove fa la comparsa per la prima volta, per iscritto, la lingua volgare, ma anche con quel fumoso bacino linguistico che si definisce “volgare sommerso”, o “pre-letterario”, o “pre-testuale”.

Attraverso l'indagine terminologico-strutturale è stato possibile affinare la ricerca e individuare diversi “livelli di giuridicità”, schematizzabili secondo una classificazione che potrebbe essere così presentata:

1. termini tradotti dal latino a partire da un contesto giuridico (tecnicismi);⁵²
2. termini che in ambito letterario assumono una valenza giuridica giacché calati in un contesto retorico che imita le argomentazioni giuridiche;
3. formule e strutture calcate sulla testualità della legge.

Nella lettura congiunta di testi e documenti, si è potuto fare i conti con alcuni termini specifici, i cui significati sono in grado di slittare dall'impie-

⁵¹ Il *corpus* verrà di qui in avanti menzionato con le sigla *CharPr* e *CharPrSupp*.

⁵² Si potranno accogliere le ulteriori distinzioni, entro il gruppo dei giurismi in senso stretto, operate da Fiorelli 2008: 88, tra 1) «parole che pur mantenendo la forma latina classica assumono un significato che il latino non conosceva e che si forma nel Medioevo per un processo in cui sono coinvolte insieme colle equivalenti volgari» (esempi: *ars/arte*, *commune/comune*, *potestas/podestà*, *comes/conte*, *comitatus/contado*, ecc.); 2) parole la cui «voce volgare è fatta equivalere a una latina che si cercherebbe inutilmente nei dizionari: le due voci son nate insieme, nel Medioevo, e è difficile dire quale sia la sorella maggiore e quale la minore» (esempi: lat. *sommarius* > volg. *sommario*; lat. *nullitas* > volg. *nullità*, ma anche, per processo opposto: volg. *balia* > lat. *balia*; volg. *gualdaio* > lat. *gualdarius*. Invece «mancano elementi decisivi per *credentia* e *credenza*, *districtus* e *distretto*, *manutenere* e *mantenere*, *ordinamentum* e *ordinamento*); gli equivalenti latini sono di origine medievale e si potranno indagare solo attraverso una ricerca nei repertori quali il Du Cange (ivi: 89-90); 3) parole che mostrano una diversità radicale ma si equivalgono semanticamente. Tra queste si hanno *ius* e *ragione*, *curia* e *corte*, *societas* e *compagnia*, *dominus* e *domini*, *messere* e *signori* (poi *signori*), *emere* e *comperare* (poi *comprare*), *petere* e *addomandare*, *solvere* e *pagare*, *congregare* e *ragunare* (o *raunare*); ivi: 91-3.

go tecnico a quello traslato-metaforico (e viceversa) con un certo dinamismo.⁵³ Ma non sarebbe operazione utile, ai fini della ricerca qui avviata, studiare solo la presenza di alcuni termini (categorie 1-2) e il loro ricorrere all'interno di peculiari "nebulose semiche" rimandanti alla "tradizione discorsiva" della giuridicità. Non sempre, infatti, l'impiego di tessere afferenti al vocabolario del diritto segnala, all'interno dei testi, una mobilitazione profonda del senso in direzione della metafora giuridica *tout court*.

Ben più interessante è invece riflettere su un metodo in grado di rendere facile l'individuazione di una trama discorsiva di impronta giuridica, talora ben visibile all'interno del discorso in versi, dove si trovino accostati formule, strutture e toni rinviati alla sfera giuridica.

Mettendo a fuoco il fronte retorico, un buon esempio è offerto dal carattere della «ripetitività delle formule» e del «linguaggio congelato in

⁵³ Cruciale, ad esempio, è l'esempio dato dal termine *amor*, frequentissimo nei documenti con accezione giuridica nella direzione di "bene", "favore", "prova di fedeltà" o "alleanza", talora contrapposto a una situazione di *dan* (*CharPr* 306.6): «E si negus om de la vila ni om ab lui defendia lo tort ni la forsa que veiria far al seihnors, ni altre ome defora, lo dan que i auriu los deu om emendar o rendre son poder o s'amor aver dins .xl. dias»; nello stesso doc., si veda anche il par. 8) Cf. anche *CharPr* 170.4-25) marzo 1179 (4; con *societat* > 'alleanza'): «e si om o femena lo castel o las forzas de castel te tollia o t'en tollia, nos ab aquel fin, societat ni amor non auriam, si per lo castel o per las forzas a recobrar non aviam». Su questo termine si vedano anche le considerazioni di Riquer 2020: 137-8, il quale cita esempi da Rodón Binué 1957: 22: 1100: «et si aliquis homo vel femina hec suprascripta vel aliquid de ipsis tibi tulerit aut vetaverit, pacem cum illo aut treguam aut amorem non habebos»; 1160: «precipio ut quicumque contra hanc meam voluntatem ire presumpserit perdat meum amorem... per omnia secula»; 1173: «Addo etiam vobis pro amore Dei quod si in alio honore meo quem homines tenent per me poteritis cum eorum amore aliquid conquerire vel emere». A questa accezione nemmeno i poeti d'amore in grado di rinunciare, come accade ad esempio a Guillem de Berguedan nel rivolgersi a un suo vassallo (*Cavalier, un chantar cortes*, 210,6a, 21-3): «Tot atrestal en tal amor / com de vassal e de segnor, / tolc mi castel de Montmajor...». Il termine *amor* e derivati romanzi indicava la forma corretta del rapporto fra signore e vassallo (come si dice sopra, una sorta di alleanza, con impegni reciproci). Con riferimento al 50° esempio del *Conde Lucanor* di Juan Manuel, Guillermo Serés annota opportunamente: «Este amor *leal e verdadero* entre señor y vasallo también estaba legislado: "el señor deve amar e honrar e guardar sus vassallos, e fazerles bien e merced e desviar los daños e desonra. E quando estos debdos son bien guardados, faze cada uno lo que deve e cresce e dura el amor verdadero entre ellos" (Alfonso el Sabio, *Partidas*, IV, xxv, 6)».

stereotipi»,⁵⁴ tratti che Bice Mortara Garavelli ha d'altronde individuato come caratteri principali della scrittura della pubblica amministrazione. Elementi simili risultano ben estendibili a certi prodotti della letteratura poetica in lingua d'oc: si pensi ad esempio alla diffusissima ricorrenza, dell'espressione *bona fe*, o all'endiadi *dreit e razo*: forme fisse che, non a caso, coinvolgono i termini-chiave *fidem*, *directus*, *ratio*, su cui varrà la pena dire qualcosa in più. Frequentemente associati nei documenti in volgare, così come nei testi letterari occitani e poi italiani, *dreit* e *razo* necessitano di un approfondimento ulteriore, che varrà come caso esemplare nel ragionamento che qui si svolge.

In una delle carte edite da Brunel (*CharPr* 132.3) riguardante la cessione di diritti su delle terre da parte di laici ai monaci di Beaulieu e datata al 28 settembre 1171, si dice che i donatori «mesero en pens per .1. e .v. sol. de melgoires als morgues de Belloc *tot lo drech e la razo* que eil avio ni tenio en totas las terras...». L'associazione di questi due termini deriva dagli aspetti semantici che correlano le forme latine *DIRECTUM* e *RECTUM/RATIO*, nonché alla corrispondenza tra *ius* e *ratio*, che sottostà alla sfumatura precettiva di *ius*.⁵⁵ Se da una parte il concetto alla base del termine *directum* indica la “retta via”, secondo una metafora già della Sacra Scrittura, dall'altra il termine *ratio*, invece, insiste «sulla coerenza a una logica interna, a un ‘criterio’ ispiratore». ⁵⁶ Non è un caso dunque che i due termini, seppure portatori di significato morale e giuridico già in epoca antica, vengano associati a *ius* e *ius* a partire dal pensiero cristiano, che antepone la rettitudine morale alla legge.⁵⁷

L'accostamento in poesia è frequentissimo: impossibile non ricordare il celebre *incipit* trobadorico – citato anche nella ‘canzone *cum auctoritate*’ (*Rvf* 70) di Petrarca – *Razo e dreit ay si·m chant e·m demori* (*BdT* 233,4, assegnato a Guillem de Saint Gregori ma di paternità dibattuta).⁵⁸ Frequentemente nei testi provenzali *drech* può essere usato non solo come sinonimo di *razo* ma

⁵⁴ Mortara Garavelli 2001: 33.

⁵⁵ Fiorelli 2008: 140-1.

⁵⁶ Ivi: 142.

⁵⁷ Ivi: 143 parla a questo proposito del passaggio a una «giurisprudenza fatta sensibile a idealità superiori».

⁵⁸ Sulla questione cf. Perugi 1985: 9-38; altri casi di endiadi con *drech* e *razo*, specialmente negli *incipit* provenzali, vengono enumerati ivi: 18-9.

anche di *mezura* (come accade in Bertran Carbonel, *D'omes trobi que son de vil natura*, BdT 82,45, 3-4: «e non gardon senhat ni dessenhat / ni segon drech ni rason ni mezura»), per il fatto di mobilitare significati simili al concetto di “dirittura”, che è poi sinonimo di giustizia e, quindi, di senno.

La fortuna dell'endiadi di *drech* e *razo* è confermata dal ricorrere di co-occorrenze anche nella poesia dei siciliani: Giuseppina Brunetti riporta, tra le canzoni dei siciliani maggiormente caratterizzate dalla presenza di lessico tecnico giuridico, la canzone *Donna, di voi mi lamento*, di Giacomo Pugliese, dove, ai vv. 10-11, leggiamo: «Meo sir, se tu ti lamenti / non ài dritto né raggione». ⁵⁹

Il punto sopra numerato 3 (“formule e strutture calcate sulla testualità della legge”) pare essere il più promettente per cogliere l'evolversi e il fissarsi di una semantica e di una simbologia giuridica nella metafora d'amore. L'unica strada da seguire per mettere a fuoco le “strutture” giuridiche all'interno dei testi letterari consiste nell'analisi della postura macrostrutturale dei singoli prodotti, a partire da un presupposto metodologico fondamentale, ossia l'idea che proprio i contesti, i generi e le loro peculiarità discorsive possano fare luce sulle sfumature semantiche dei linguaggi adoperati.

Si tratterà, dunque, di trovare all'interno dei testi letterari indizi interpretabili a un livello non più micro, ma macrostrutturale. Il ‘fatto giuridico’ dovrà essere inquadrato, oltre ai casi di microtestualità citati *supra*, anche nella sua natura di ‘fatto poetico-narrativo’, e offrire elementi salienti sul fronte pragmatico-discorsivo.

Più ancora che la poesia e il romanzo, la struttura narrativa più immediatamente comparabile alla metafora giuridica è rappresentata dall'epica, dove – come nota Bernard Ribémont – è anzitutto la presenza di un conflitto – presentato spesso sia in termini bellici sia ideologici – a richiamare intorno a sé elementi propri del discorso giuridico. ⁶⁰ Anche nell'epica, però, si può distinguere un ventaglio di momenti che vanno dal processo, al

⁵⁹ Brunetti 2019: 13-29.

⁶⁰ Ribémont 2023: 28-9: «le droit et la procédure ont ceci de particulièrement adapté à l'écriture épique qu'ils impliquent un conflit et la nécessité d'un règlement de conflit, même par la violence et la vengeance – règlement qui est essentiel dans la société médiévale, pour laquelle nos chansons comportent bien des scènes et des arrière-plans ressortissant au droit et à la justice criminelle». Sull'argomento si veda anche Franzani 2025: 134-6.

consiglio, all'ambasciata: elementi, tutti, intersecabili e sovrapponibili, per i quali si ricorre più o meno indistintamente al termine *plaid*. La *chanson de geste* si presenta come la scrittura maggiormente condizionata da fatti politici e da questioni che concernono il regolamento comportamentale tra uomini appartenenti a gruppi contrapposti, giacché alla base della sua trama discorsiva sottostanno strutture giuridiche trasversali quali, ad esempio, quello della *tenso*,⁶¹ cioè la lite giudiziaria – ma anche il genere dialogato tra due o più voci nella lirica occitanica – o del *conflictus* giuridico.⁶² Lo studio di Ribémont punta metodologicamente alla distinzione – utile anche ai fini d'indagine sul testo lirico – di «*macro-motifs*» e «*macro-segments*»⁶³ che rendono evidente il gioco di specchi tra la funzione epica e la realtà, teorica e pratica, rappresentata dal ricorso al “giuridico” e al “giudiziario”.

Ragionare per “strutture” del discorso giuridico consente di osservare come la finzione dell'epica tenda ad usare la storia come pretesto per costruire la leggenda: la “macchina giuridica” è dunque un espediente per traslare sul fronte atemporale i fatti storici da cui prende spunto la narrazione: punto di riferimento per proiettare il fatto storico su un orizzonte più ampio, dove a contrapporsi non sono solo schieramenti, ma modelli e modi di interpretare il mondo che si risolvono nell'opposizione generale – valida in ogni circostanza relazionale umana, anche in una visione antropologica – tra “torto” e “ragione” (secondo la dicotomia memorabile enunciata nella *Chanson de Roland*, lassa LXXIX, v. 1015: «Païen unt tort e chrestiens unt dreï»).⁶⁴ Qualcosa di analogo a ciò che accade, come si è visto, nel genere della *tenso* o del *partimen*, dove due voci si contrappongono nel portare avanti la propria idea su un tema stabilito e a farne valere le ragioni secondo uno schema retorico molto simile a quello del dibattito processuale. Se tuttavia l'epica dispiega esplicitamente il suo *côté*

⁶¹ Löfstedt 2007: 380-1. La studiosa menziona inoltre il placito di Garfagnolo del 1098, dove vengono coinvolti il giuramento (che chiama in gioco l'anima), le leggi di Giustiniano e i precetti di Carlo e di Ottone (che puntano sulla ragione dell'uomo e sulle gerarchie di potere), la *humilitas* (che evoca la mitezza e la resa); la battaglia (che è un ritorno ad archetipi profondi e un richiamo disperato a Dio); ivi: 379.

⁶² Schmidt 1993.

⁶³ Ivi: 30 distingue tra “motivo giuridico” e “motivo giudiziario” (intendendo per “giudiziario” ciò che concerne i giudici, l'atto del giudicare).

⁶⁴ *Chanson de Roland* (Segre): 212.

strutturale giuridico sotto il profilo narrativo e narratologico, la poesia ne svela le potenzialità metaforiche e plurireferenziali. Riconoscere e definire la categoria giuridica nei documenti – giuridici e letterari – e valorizzarla nel suo portato linguistico e semantico sarà dunque operazione preliminare fondamentale: non limitando le indagini al riconoscimento di tecnicismi, si potranno tener distinte in uno spettro di riconoscibilità e funzionalità le strutture pragmatico-discorsive e i dispositivi metaforici che caratterizzano questo serbatoio semantico nel suo farsi lingua poetica.

6. APPENDICE. LESSICO GIURIDICO DI BASE ANTICO-OCCITANO (SECOLI XII-XIII)

Avvertenza

L'elenco che segue si limita a segnalare, in questa fase, alcuni termini significativi tratti dai documenti e dai testi esaminati nel presente lavoro; esso non persegue finalità esplicative né intende definire il profilo semantico dei termini elencati.

SOSTANTIVI E VERBI	<i>art</i> ¹	<i>comunal</i>
<i>acaptar</i>	<i>asolvement</i>	<i>consel</i>
<i>aclinar</i> / <i>aclis</i>	<i>authorisar</i>	<i>contendre</i>
<i>acordar</i>	<i>avocar</i>	<i>contentiment</i> / <i>consentir</i>
<i>acordier</i>		<i>consistori</i>
<i>action</i>	<i>bailia</i>	<i>contestar</i>
<i>adsolver</i>	<i>ban</i>	<i>contrast</i>
<i>a(d)vocat</i>		<i>contumelia</i>
<i>ajuda</i> / <i>ajudar</i>	<i>cabal</i> / <i>acabalar</i>	<i>corelbar</i>
<i>alodier</i>	<i>captal</i>	<i>costuma</i> / <i>cosduma</i> (afr.
<i>amenda</i>	<i>captar</i>	<i>coutume</i>)
<i>amor</i>	<i>captenh</i>	<i>covenensa</i> / <i>covinen</i> (z) /
<i>amparansa</i>	<i>cauzimen</i>	<i>covinent</i>
<i>apelar</i> / <i>apelador</i>	<i>chalongier</i>	<i>crim</i>
<i>aprobar</i>	<i>clam</i> / <i>clamar</i>	
<i>arbitre</i>	<i>cofessar</i>	<i>dan</i>

¹ *Art, gen, cossel, consentiment*: trattasi di un elenco di disposizioni d'animo elencate nei giuramenti a garanzia di salvaguardia della persona a cui si giura (seguono, generalmente, la formula fissa «d'aquesa hora adenant»).

<i>defension / defendre</i>	<i>beretat / beriter</i>	<i>possessio(n)</i>
<i>deliurazon</i>		
<i>demandar</i>	<i>judge</i>	<i>raisnier</i>
<i>demandament</i>	<i>jurar</i>	<i>rancura</i>
<i>desfaire</i>	<i>jutjamen / jutjar</i>	<i>razo(n) / razonar</i>
<i>desebrar</i>	<i>juzi</i>	<i>reclamar</i>
<i>destrech / destreiner</i>		<i>recobrar</i>
<i>dever</i>	<i>lau</i>	<i>recrezensa</i>
<i>dezencurar</i>	<i>lejaleza / legal / leial</i>	<i>retener</i>
<i>domengadura</i>	<i>lei</i>	
<i>drech / dreit / dreitura</i>	<i>litge</i>	<i>sagramen(t)</i>
	<i>logre</i>	<i>señoria</i>
<i>encartar</i>	<i>maestre</i>	<i>somoniment / somonre</i>
<i>encombre / encobolier /</i>	<i>malafacha</i>	<i>subjectio</i>
<i>encombrar</i>	<i>malevar</i>	
<i>engan</i>	<i>mandamen(t) / mandar</i>	<i>tenensa / tener</i>
<i>engatjar</i>	<i>mantenensa</i>	<i>testament</i>
<i>escondir</i>	<i>meren</i>	<i>tolre</i>
<i>esgar(t)</i>	<i>mesfaire</i>	<i>traimen</i>
<i>establiment / establir</i>	<i>mesion</i>	<i>tort</i>
<i>fe</i>	<i>natura</i>	<i>usage</i>
<i>fermansa</i>	<i>obediensa</i>	<i>venser</i>
<i>fizansa</i>	<i>obligansa</i>	<i>vezi</i>
<i>forjait</i>	<i>ochaiso / ocaizonar</i>	
<i>frereche</i>	<i>omenatge</i>	FORMULE E LOCUZIONI
<i>franqueza</i>	<i>ordenc / ordein</i>	RICORRENTI
<i>gadi</i>	<i>pariatge</i>	<i>conoguda causa que</i>
<i>gatge</i>	<i>pechat</i>	<i>d'aquesta ora enant</i>
<i>garensa</i>	<i>peinnora</i>	<i>en esta carta escrit</i>
<i>gazanhar</i>	<i>perdre</i>	<i>esser aitoris a</i>
<i>gen</i>	<i>pladeiar</i>	<i>estre a main / venir a main</i>
<i>gitar</i>	<i>plaidés</i>	<i>fidel serai</i>
<i>gramadi</i>	<i>plait</i>	<i>mas juntas</i>
<i>guerrear</i>	<i>plege</i>	<i>metre en saisine</i>
<i>guierdon</i>	<i>plevi / plevier</i>	<i>per bona fe (e ses enjan)</i>
<i>guirpir</i>	<i>podestat</i>	

Susanna Barsotti
(Sapienza Università di Roma, ror: 02be6w209)

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

LETTERATURA PRIMARIA

- Aimeric de Belenoi (Poli) = *Aimeric de Belenoi. Le poesie*, edizione critica a c. di Andrea Poli, Firenze, Positivamail, 1997.
- Aimeric de Peguilhan (Shepard–Chambers) = William P. Shepard, Frank M. Chambers, *The Poems of Aimeric de Peguilhan*, Evanston, Northwestern University Press, 1950.
- Albertet (Sanguineti) = Francesca Sanguineti, *Il trovatore Albertet*, Modena, Mucchi, 2012.
- Arnaut Daniel (Perugi) = *Arnaut Daniel. Canzoni*, nuova edizione critica a c. di Maurizio Perugi, Firenze, Sismel, Edizioni del Galluzzo, 2015.
- Bernart de Ventadorn (Appel) = Carl Appel, *Bernart von Ventadorn: seine Lieder, mit Einleitung und Glossar*, Halle, Niemeyer, 1915.
- Chanson de Roland* (Segre) = *La chanson de Roland*, introduzione e testo critico di Cesare Segre, trad. di Renzo Lo Cascio, Milano, Rizzoli, 2013.
- CharPr* = Clovis Brunel, *Les plus anciennes chartes en langue provençale*, Paris, Picard, 1926.
- CharPrSupp* = Clovis Brunel, *Les plus anciennes chartes en langue provençale (Supplément)*, Paris, Picard, 1952.
- Gaucelm Faidit (Mouzat) = Jean Mouzat, *Les poèmes de Gaucelm Faidit*, Paris, Nizet, 1965.
- Lanfranc Cigala (Branciforti) = Francesco Branciforti, *Il canzoniere di Lanfranco Cigala*, Firenze, Olschki, 1954.
- Tensos and Partimens (Harvey–Paterson) = Ruth Harvey, Linda Paterson, *The Troubadours Tensos and Partimens. A Critical Edition*, Cambridge, Brewer, 2010, 3 voll.

LETTERATURA SECONDARIA

- Annunziata 2020 = Francesco Saverio Annunziata, *Federico II e i trovatori*, Roma, Viella, 2020.
- Aurell 2006 = Martin Aurell, *Fin'amor, "wadd" et féodalité dans la lyrique des troubadours*, in Aa. Vv., *L'espace lyrique méditerranéen au moyen âge: nouvelles approches*, Toulouse, Press Universitaires du Mirail, 2006: 77-88.

- Barsotti 2024 = Susanna Barsotti, *Il poeta come artigiano. La metafora fabbrile nella poesia dei trovatori*, Roma, Viella, 2024.
- Barsotti 2025a = *'Aici en esta carta escrit': l'impostazione giuridica del salut Donna, cel qe·us es bos amics* (Raimbaut d'Aurenga, BdT 389,I), «Revue des Langues Romanes» 129/2 (2025), consultabile in rete al link <https://journals.openedition.org/rlr/6446>.
- Barsotti 2025b = *Un processo senza avvocati: il salut Donna, cel qe·us es bos amics* (Raimbaut d'Aurenga, BdT 389.1), in Barsotti–Mainini 2025: 87-104.
- Barsotti–Mainini 2025 = *Parola poetica e parola giuridica nelle letterature romanze*, a c. di Susanna Barsotti e Lorenzo Mainini, Roma, Viella, 2025.
- Bec 1968 = Pierre Bec, *La douleur et son univers poétique chez Bernard de Ventadour. Essai d'analyse systématique*, «Cahiers de civilisation médiévale» 11 (1968): 545-71.
- Bertolucci Pizzorusso 2009 = Valeria Bertolucci Pizzorusso, *La firma del poeta. Un sondaggio sull'autonominatio nella lirica dei trovatori*, in Ead., *Studi Trobadorici*, Pisa, Pacini, 2009: 95-104.
- Bonafin 1996 = Massimo Bonafin, *Un riesame del gap occitanico (con una lettura di Peire d'Alvernha, BdT 323,11)*, in Aa. Vv. *"Ensi firent li ancessor". Mélanges de philologie médiévale offerts à Marc-René Jung*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 1996: 85-99.
- Brunetti 2008 = Giuseppina Brunetti (a c. di), *Giacomino Pugliese*, in *I poeti della scuola siciliana*, II, *Poeti della corte di Federico II*, Milano, Mondadori, 2008: 557-642.
- Brunetti 2019 = Giuseppina Brunetti, *Linguaggio giuridico e poesia alla corte di Federico II di Svevia*, in Franziska Meier, Enrica Zanin (a c. di), *Poesia e diritto nel Due e Trecento italiano*, Ravenna, Longo, 2019: 13-29.
- Caia 2016 = Giovanna Caia, *Poesia trobadorica e implicazioni giuridico-vassallatiche*, «Romance Philology» 70 (2016): 57-82.
- Canettieri 2000 = Paolo Canettieri, *Lo captals*, «Quaderni di filologia romanza della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bologna» 14 (2000) [*Interpretazioni dei trovatori*, Bologna, Pàtron, 2001], pp. 77-101.
- Caravale 1994 = Mario Caravale, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna, Il Mulino, 1994.
- Du Cange = Charles Du Cange, et al., *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, éd. augm., Niort, L. Favre, 1883-1887 (consultabile in rete al link: <http://ducange.enc.sorbonne.fr/>).

- Dubois–Edeline–Klinkenberg–Minguet 1985 = Gruppo μ [Jacques Dubois, Francis Edeline, Jean Marie Klinkenberg, Philippe Minguet], *Retorica della poesia. Lettura lineare – lettura tabulare*, ed. italiana a c. di Alfredo Luzi, Milano, Mursia, 1985.
- Fiorelli 2008 = Piero Fiorelli, *Intorno alle parole del diritto*, Milano, Giuffrè, 2008.
- Franzani 2025 = Benjamín Franzani, *Lignaggio e vassallaggio nella Chanson de Guillaume*, in Barsotti–Mainini 2025: 133-43.
- Galgano 2010 = Francesco Galgano, *Le insidie del linguaggio giuridico*, Bologna, Il Mulino, 2010.
- Kantorowicz 1995 = Ernst Hartwig Kantorowicz, *Invocatio Nominis Imperatoris: on vv. 21-25 of Cielo d'Alcamo's Contrasto*, «Bollettino del Centro di Studi filologici e linguistici Siciliani» 3 (1955): 35-50.
- Köhler 1976 = Erich Köhler, *Sociologia della fin'amor. Saggi trobadorici*, a c. di Mario Mancini, Padova, Liviana, 1976.
- Krafft 1902 = Adolphe Krafft, *Les Serments carolingiens de 842 à Strasbourg, en roman et tudesque*, Paris, Leroux, 1902.
- Löfstedt 2007 = Leena Löfstedt, *Sur la terminologie juridique des Plantagenêts*, in David Trotter (éd. par), *Actes du XXIV Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes*, Berlin · Boston, De Gruyter, 2007, 4 voll.
- Mainini 2025 = Lorenzo Mainini, *Premessa*, in Barsotti–Mainini 2025: 7-10.
- Marcenaro 2023 = Simone Marcenaro, *La società dei poeti. Per una nuova sociologia dei trovatori*, Milano, Mimesis, 2023.
- Marcenaro 2025 = Simone Marcenaro, *Tradizioni discorsive e interdiscorsività nella "metafora feudale" dei trovatori occitani*, in Barsotti–Mainini 2025: 21-42.
- Mortara Garavelli 2001 = Bice Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, Einaudi, 2001.
- Pailhès 2006 = Claudine Pailhès, *Le comté de Foix, un pays et des hommes. Regards sur un comté pyrénéen au moyen âge*, Cahors, Louve, 2006.
- Perugi 1985 = Maurizio Perugi, *Trovatori a Valchiusa. Un frammento della cultura provenzale del Petrarca*, Padova, Antenore, 1985.
- Premi 2020 = Nicolò Premi, *Solatz, deport e chan: riconoscere e tradurre una nebulosa semica*, in Cecilia Cantalupi, Nicolò Premi (a c. di), *Tradurre i*

- trovatori. Esperienze ecdotiche e di traduzione a confronto*, Verona, QuiEdit, 2020: 47-64.
- Ribémont 2023 = Bernard Ribémont, *“Car me jugez le dreit”: droit et justice dans l’épopée médiévale*, Paris, Classiques Garnier, 2023.
- Riquer 2010 = Martín de Riquer, *Leggere i trovatori. La genesi della lirica moderna e dell’immaginario amoroso*, ed. italiana a c. di Massimo Bonafin, Macerata, Eum, 2010.
- Rodón Binué 1957 = Eulalia Rodón Binué, *El lenguaje tecnico del feudalismo en el siglo XI en Cataluña* (Contribución al estudio del latín medieval), Barcelona, Escuela de Filología, 1957.
- Sabatini 1990 = Francesco Sabatini, *Analisi del linguaggio giuridico: il testo normativo in una tipologia generale dei testi*, Padova, CEDAM, 1990.
- Scarpati 2010 = Oriana Scarpati, *Mort es lo reis, morta es midonz. Une étude sur les planhs en langue d’oc*, «Revue des Langues Romanes» 114 (2010): 65-93.
- Scarpelli 1969 = Uberto Scarpelli, *Semantica giuridica*, in *Novissimo digesto italiano*, dir. da Antonio Azara e Ernesto Eula, vol. XVI, Torino, Utet, 1969, s. v.
- Schmidt 1993 = Paul Gerhard Schmidt, *I “conflictus”*, in *Lo spazio letterario del Medioevo*, 1, *Il Medioevo latino*, dir. da G. Cavallo, C. Leonardi, E. Menestò, vol. I, *La produzione del testo*, Roma, Salerno Editrice, 1993, II: 157-69.
- Souto Cabo 2003 = José António Souto Cabo, *Documentos galego-portugueses dos séculos XII e XIII*, Área de Filoloxías Galega e Portuguesa, La Coruña, Universidade da Coruña, 2003.
- Wilhelm 2024 = Raymund Wilhelm, *Le tradizioni discorsive. Dalle norme comunicative alla storia della lingua*, Roma, Carocci, 2024.

RIASSUNTO: La lingua del diritto si mostra ricca di possibilità, allusive e metaforiche, estendibili a un orizzonte semantico che porta fuori dall’ambito giuridico in senso stretto e presta categorie di pensiero e strutture di linguaggio anche ad altri contesti. A partire da questo presupposto, il contributo qui presentato offre uno spoglio di alcuni testi del *corpus* lirico provenzale individuando lessico, strutture e forme afferenti al linguaggio della legge e portando riflessioni metodologiche circa l’analisi della componente giuridica all’interno del discorso amoroso sulla *fin’amor*. Di particolare interesse sono in tal senso i generi dialogati, spesso specola di forme argomentative che richiamano lo scontro giudiziario tra due parti.

PAROLE CHIAVE: Linguaggio giuridico; Diritto e letteratura; Trovatori; Generi dialogati.

ABSTRACT: Legal language is rich in allusive and metaphorical possibilities, extending to a semantic horizon reaches beyond the strictly juridical sphere and lends categories and linguistic structures to other contexts as well. Building on this premise, this article examines a selection of texts from the Provençal lyric *corpus*, identifying vocabulary, structures and forms that derive from legal discourse. It also offers methodological reflections on how to analyze the legal component within the discourse of *fin'amor*. Of particular interest are dialogic genres, which often function as mirrors of argumentative patterns reminiscent of judicial exchanges between opposing parties.

KEYWORDS: Legal Language; Law and Literature; Troubadours; *Tensos* and *Partimen*.